

## Comunicato stampa:

ECHA/PR/11/08

13 aprile 2011

### **Le imprese devono notificare all'ECHA talune sostanze estremamente preoccupanti presenti negli articoli non oltre il 1° giugno 2011**

**I produttori e gli importatori di articoli (mobili, prodotti da costruzione, abbigliamento ecc.) hanno l'obbligo giuridico di notificare all'ECHA la presenza nei loro articoli di sostanze estremamente preoccupanti incluse nell'elenco delle sostanze candidate se la concentrazione è superiore alla soglia dello 0,1 % peso/peso e se la quantità è maggiore di 1 tonnellata per produttore/importatore all'anno.**

L'elenco delle sostanze candidate comprende sostanze che sono state identificate in via ufficiale come estremamente preoccupanti poiché hanno proprietà pericolose per l'ambiente e/o la salute umana. Le imprese dovranno notificare all'ECHA la presenza di queste sostanze nei loro articoli non più tardi di 6 mesi dal momento in cui sono state incluse nell'elenco. Nel caso delle sostanze inserite nell'elenco entro il 1° dicembre 2010, le notifiche devono essere presentate non oltre il 1° giugno 2011.

Per aiutare le imprese ad adempiere i propri obblighi, oggi l'ECHA ha aggiornato REACH-IT in modo da consentire la presentazione delle notifiche relative alle sostanze presenti negli articoli. Al fine di spiegare l'effettivo processo da seguire è stato elaborato un nuovo manuale per la presentazione dei dati di tali sostanze. Il manuale è disponibile in una nuova pagina web dedicata alla notifica delle sostanze contenute negli articoli. Le parti interessate possono trovare altre informazioni su questo processo, previsto da REACH, nel sito web dell'ECHA. Nell'intento di agevolare la presentazione delle informazioni necessarie per la notifica, l'ECHA mette a disposizione insiemi precompilati di dati in formato IUCLID 5.3 per tutte le sostanze dell'elenco delle sostanze candidate. Questi contengono informazioni concernenti

l'identificazione, la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e possono essere scaricati dalla pagina web dell'elenco delle sostanze candidate.

## **Ulteriori informazioni**

**Nuove pagine web sulle notifiche delle sostanze presenti negli articoli**

[http://echa.europa.eu/reach/sia\\_en.asp](http://echa.europa.eu/reach/sia_en.asp)

**Avviso su REACH-IT, versione 2.2**

[http://echa.europa.eu/doc/press/na\\_11\\_19/na\\_11\\_19\\_notifications\\_sia\\_through\\_reach-it\\_20110413\\_it.pdf](http://echa.europa.eu/doc/press/na_11_19/na_11_19_notifications_sia_through_reach-it_20110413_it.pdf)

**Manuale per la presentazione dei dati – Parte 20: come preparare e presentare la notifica per una sostanza presente in articoli usando IUCLID 5**

[http://www.echa.europa.eu/doc/reachit/dsm20/dsm\\_20\\_v1.0\\_en.pdf](http://www.echa.europa.eu/doc/reachit/dsm20/dsm_20_v1.0_en.pdf)

**Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione**

[http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp)

**Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli**

- versione aggiornata pubblicata il 1° aprile 2011

[http://guidance.echa.europa.eu/guidance\\_it.htm](http://guidance.echa.europa.eu/guidance_it.htm)

**Articolo 7 del regolamento REACH**

<http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:IT:HTML>